



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
 PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 143 R.P.

N. 4 del Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
 (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

L'anno DUEMILASEDIC addi UNDICI del mese di

APRILE alle ore 18,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

	Presente	Assente
BISCOTTI FRANCO - Sindaco	<u>SI</u>	<u> </u>
SERTORI MASSIMO - Consigliere	<u> </u>	<u>SI</u>
DELLA BRIOTTA LORIS - "	<u>SI</u>	<u> </u>
MARANGA ERMANNO - "	<u>SI</u>	<u> </u>
ANDREOSI FULVIO - "	<u>SI</u>	<u> </u>
BORINELLI MARIA GRAZIA - "	<u>SI</u>	<u> </u>
CORONA FEDERICO - "	<u>SI</u>	<u> </u>
VAIRETTI RINO - "	<u>SI</u>	<u> </u>
ZUCCHI MAURIZIO - "	<u>SI</u>	<u> </u>
MITRANO RAFFAELE - "	<u>SI</u>	<u> </u>
PATRIZI MARCO - "	<u>SI</u>	<u> </u>
E' presente l'assessore esterno Elena Folini senza diritto di voto	<u>10</u>	<u>1</u>
TOTALE N°		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. VALTER BIANCHINI

Il Sig. BISCOTTI FRANCO nella sua qualità di SINDACO

assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e con decorrenza 1 gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi;

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 06.07.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, applicato per l'annualità 2015;

Visto l'art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 il quale stabilisce il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai limiti deliberati per il 2015;

Vista la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) pubblicata nel Supplemento n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, in particolare :

- il comma 15-bis dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

● 15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto che:

- al comma 681 sono aggiunti i seguenti periodi: "nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- all'art. 13 del D.L. 06.12.2001 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 al comma 3, prima della lettera a è inserita la seguente:

0a) la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possiede un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione si rende applicabile il trattamento previsto per l'abitazione nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

TENUTO CONTO della necessità di approvare un nuovo Regolamento IUC, per recepire, tra l'altro, anche le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2016;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL;

VISTA l'allegata bozza di regolamento comunale che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione (all. A);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili delle aree competenti (all. B);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato "Nuovo" Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2016;

3) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 4 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5) di incaricare il responsabile dei tributi all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Indi, convenuta l'urgenza, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, **IL CONSIGLIO COMUNALE** accolta la proposta,

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Franco Biscotti



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Loris Della Briotta





IL SEGRETARIO
dott. Walter Bianchini




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune, a norma dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 9 APR. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michela De Bernardi

17 9 APR. 2016
li,



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.L.vo 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michela De Bernardi

17 9 APR. 2016
li,

